



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 2547 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: intermediazione finanziaria

promossa da

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████), rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████
██████████

attori

nei confronti di

BANCA ██████████ (C.F. ██████████), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, dall'avv. ██████████
██████████ e dall'avv. ██████████

convenuta

conclusioni

per parte attrice, come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 4.6.2025: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: - accertare e dichiarare la nullità del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 23, comma 1, T.U.F., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole Operazioni meglio descritte in atti, eseguite dalla stessa e regolate sul rapporto intrattenuto con i sigg. ██████████; - accertare e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di acquisto, vendita ed esercizio dei diritti di opzione a margine degli aumento di capitale, direttamente impartiti dai sigg. ██████████ alla Banca ██████████*

[REDACTED] per le Operazioni contestate e meglio descritte in atti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole Operazioni meglio descritte in atti, eseguite dalla stessa e regolate sul rapporto intrattenuto con i sigg. [REDACTED]; - accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento, nonché delle singole operazioni di compravendita benché non scaturite da un'espressa volontà degli Attori, per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.U.F. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole Operazioni descritte in atti, eseguite dalla stessa e regolate sul rapporto intrattenuto con i sigg. [REDACTED]; - accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 Codice del consumo e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole Operazioni descritte in atti, eseguite dalla stessa e regolate sul rapporto intrattenuto con i sigg. [REDACTED]; e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro - condannare Banca [REDACTED] a restituire in favore dei sigg. [REDACTED] Euro 67.648,88, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via subordinata: - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità di Banca [REDACTED] per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni di compravendita da parte della Banca, previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37 e 53), dall'art. 21 del T.U.F., dal Codice del Consumo, dagli artt. 23-24 del Provvedimento del 29 ottobre 2007 – pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 2007, n. 255 ed emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e/o dagli artt. 1176, 1175 c.c., - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di Banca [REDACTED] per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 (artt. 39, 40, 41 e 42) in tema di adeguatezza e/o di appropriatezza dell'investimento; e, per l'ulteriore e conseguente effetto, - dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e/o dei successivi ordini di acquisto/vendita di azioni nonché esercizio diritti di opzione BMPS meglio descritte in atti, eseguite dalla stessa e regolate sul rapporto intrattenuto con i sigg. [REDACTED], e condannare Banca [REDACTED] al risarcimento del danno quantificato in Euro 67.648,88, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana di Banca [REDACTED] e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento a favore dei sigg. [REDACTED] del danno quantificato in Euro 67.648,88, a titolo di perdite subite sugli strumenti finanziari emessi da BMPS, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta

di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via gradatamente subordinata: - accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini di acquisto/vendita di azioni oltre che di diritti di opzione BMPS meglio descritte in atti, eseguite dalla stessa e regolate sul rapporto intrattenuto con i sigg. [REDACTED], per conflitto di interesse ex art. 1395 c.c. e, per l'effetto, condannare Banca [REDACTED] a corrispondere le somme indebitamente trattenute pari ad Euro 67.648,88, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso: - condannare Banca [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge."

per parte convenuta, come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 3.6.2025: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni illustrate in narrativa: in via pregiudiziale, in rito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per carenza dei relativi presupposti processuali e/o della legittimazione ad agire dei sigg.ri [REDACTED]; in via preliminare, nel merito: - rigettare le domande avversarie in quanto prescritte; in via principale, nel merito: - dichiarare improponibili e/o inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto le domande avversarie; in subordine, per quanto occorrer possa anche in via riconvenzionale: - per il caso di accoglimento delle domande avversarie di nullità e/o annullamento (e/o inefficacia) e delle conseguenti pretese restitutorie: condannare i sigg.ri [REDACTED] a restituire a Banca [REDACTED] (i) le azioni BMPS tutt'ora detenute ovvero gli importi eventualmente percepiti per la relativa vendita; (ii) i dividendi percepiti medio tempore, nell'importo accertato nel corso del giudizio; (iii) le plusvalenze realizzate con i titoli acquistati sulla base del contratto di investimento in essere con la Banca, nell'importo accertato nel corso del giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); - per il caso di accoglimento delle domande avversarie di risoluzione e risarcimento del danno: dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi eventualmente dovuti da Banca [REDACTED] ai sigg.ri [REDACTED]: (i) i danni che gli stessi hanno concorso a cagionare o che avrebbero potuto evitare ex artt. 1227, primo e/o secondo comma c.c. nell'importo accertato nel corso del giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); (ii) il corrispettivo eventualmente percepito per la vendita delle azioni BMPS; (iii) i dividendi percepiti medio tempore, nell'importo accertato nel corso del giudizio; in via istruttoria: - dichiarare l'inammissibilità della memoria n. 3 avversaria; - autorizzare, previa occorrendo remissione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la produzione dei documenti sub nn. 116 – 133, tutti formati o resi disponibili a BMPS in data successiva allo spirare dei termini istruttori; in ogni caso: - condannare i sigg.ri [REDACTED] a corrispondere in favore di Banca [REDACTED] [REDACTED] spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta Banca [REDACTED] al pagamento di € 67.648,88, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di perdite patrimoniali subite in conseguenza delle operazioni di compravendita di titoli azionari ordinari MPS del 01/04/2014 (ISIN: IT0001334587), del 02/04/2014 (ISIN: IT0001334587), del 12/06/2014 (ISIN: IT0004984636) e del 29/11/2016 (ISIN: IT0005218752) e di adesione all'aumento di capitale MPS del 27/06/2014 (ISIN: IT0004984842) e del 12/06/2015 (ISIN: IT0005092165) ed eseguite sul c/c n. 632857 e sul deposito titoli n. 813 cointestato agli attori.

A fondamento delle proprie pretese, gli attori hanno allegato che: i) non risulta, dalla documentazione disponibile, il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento. Ciò comporta una violazione dell'art. 23 co. 1 T.U.F., con conseguente nullità dello stesso contratto quadro e delle operazioni compiute sulla base di esso per mancanza di forma scritta *ad substantiam*; ii) non vi è prova dell'avvenuta pattuizione ed esecuzione delle singole operazioni di investimento. In mancanza di tale prova, queste ultime devono ritenersi nulle; iii) le singole operazioni finanziarie di investimento sono nulle anche per mancata indicazione della clausola di recesso, posto che trattasi di operazioni stipulate in luogo diverso dalla sede legale della banca o da una sua filiale. Ciò comporta la violazione dell'art. 30 T.U.F. nonché la violazione dell'art. 67 del Codice del Consumo, rientrando gli odierni attori nel novero della definizione di "consumatore" e la banca in quella di "professionista" di cui all'art. 3 del Codice del Consumo, per quel che concerne il rapporto oggi in esame. In entrambi i casi, la conseguenza è la nullità di ciascuna delle operazioni di investimento; iv) la banca ha dato corso alle anzidette operazioni di investimento, tanto per le azioni quanto per i diritti di opzione, senza fornire agli attori le necessarie informazioni concernenti natura, caratteristiche, provenienza e rischio insito nei titoli, con violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27, 28 co. 2 lett. d), 31 e 34 del Regolamento Consob n. 16190/2007. Tutte le informazioni anzidette dovevano infatti essere fornite in modo specifico. Sono inoltre state diffuse informazioni fuorvianti sulla situazione del soggetto emittente le azioni, cioè la banca stessa e su alcune operazioni compiute da quest'ultima; v) la banca non ha adeguatamente effettuato le valutazioni di adeguatezza *ex* artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190/2007, né quella di appropriatezza di cui agli artt. 41 e 42 del medesimo regolamento. L'odierna convenuta aveva infatti l'obbligo di profilare adeguatamente ed

in modo specifico [REDACTED] e [REDACTED]. Peraltro, il primo è in possesso del solo diploma di scuola media superiore e svolge la professione di addetto in un supermercato, mentre il secondo è – ed era già all’epoca delle operazioni – pensionato, avendo in passato svolto l’attività di macchinista ferroviario, ed essendo in possesso, quale titolo di studio, del diploma di elettrotecnico. Gli attori erano quindi sprovvisti delle necessarie conoscenze nel settore e si erano interamente affidati ai consigli dei funzionari della banca; vi) Banca [REDACTED] non ha né identificato né gestito il conflitto di interessi derivante dal fatto che le operazioni di investimento hanno riguardato azioni emesse dalla banca stessa. Quest’ultima avrebbe dovuto infatti consegnare agli attori documentazione informativa circa la natura, l’estensione, le modalità e le conseguenze di tale conflitto di interessi ed ha invece omesso di farlo, violando così tanto l’art. 21 co. 1 *bis* T.U.F., quanto gli artt. 23 e 24 del provvedimento emanato da Banca d’Italia e Consob il 29.10.2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2.11.2007; vii) sussiste, altresì, la responsabilità extracontrattuale della banca per non aver comunicato al pubblico rilevanti informazioni su vicende che hanno riguardato l’odierna convenuta e che, se fossero invece state correttamente divulgate, avrebbero evitato agli attori il danno economico derivante dalla perdita di valore di quanto oggetto del loro investimento.

2. Si è costituita Banca [REDACTED], la quale, nel chiedere il rigetto delle domande attoree, ha eccepito che: i) in via preliminare, manca la legittimazione attiva degli attori, che non hanno dimostrato di essere ancora in possesso dei titoli azionari per cui è causa. Dunque, se venissero accolte le domande formulate, i conseguenti obblighi restitutori sarebbero inesigibili, motivo per cui le domande devono ritenersi tutte inammissibili; ii) sempre in via preliminare, tutte le domande formulate da parte attrice sono prescritte. Anzitutto, quella di nullità, trattandosi – nella materia che occupa – di nullità relativa o di protezione, è soggetta al termine prescrizione di cinque anni anziché di dieci. Stante che l’ultima operazione ordinata da [REDACTED] e [REDACTED] risulta essere l’adesione all’aumento di capitale del 2015 (datata 12.06.2015) e che la citazione è stata notificata il 25.09.2021, è decorso il termine di prescrizione con riferimento a tutti gli ordini impartiti. Analogo ragionamento vale per l’azione di annullamento per violazione della normativa in tema di conflitto di interesse *ex art.* 1395 c.c. e per l’azione volta all’accertamento della responsabilità extracontrattuale, che hanno entrambe termine prescrizione di cinque anni; iii) il 2.02.2011 è stato sottoscritto un valido contratto di intermediazione finanziaria, che costituisce il contratto quadro di cui gli attori lamentano la mancanza,

contestandone conseguentemente la nullità. In esso, [REDACTED] e [REDACTED] hanno dichiarato di aver ricevuto tutte le applicabili condizioni di contratto, tra cui le *“Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”*; la sezione relativa alla *“prestazione servizi di investimento base”*; le relative *“condizioni economiche”* e le relative *“condizioni giuridiche”*. Gli attori hanno altresì dichiarato *“di aver ricevuto, ed averne assimilato il contenuto precedentemente alla conclusione del presente contratto, il documento «Nota Informativa» costituito dalle seguenti parti: Nota informativa di dettaglio; Allegato A – Informativa sulla Politica di Gestione e Conflitti di Interesse; Allegato B – Informativa sulla Strategia di trasmissione e/o esecuzione ordini; Allegato C – informativa sugli Incentivi percepiti dalla Banca”* e che gli *“è stata preventivamente consegnata la «Nota Informativa» che riporta anche le informazioni sui rischi generali degli investimenti di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari”*. Hanno, inoltre, conferito alla Banca l’incarico di *“A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; B) ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti”*. La nullità del contratto quadro è, peraltro, invocata in modo selettivo da parte attrice, che ha per anni percepito i frutti di investimenti che hanno avuto esito redditizio; iv) l’azione di nullità concernente le singole operazioni è infondata, in quanto è falso che non vi sia prova dell’avvenuta disposizione degli ordini né all’interno della documentazione disponibile, né con riguardo alle comunicazioni inviate dalla banca. Gli ordini di acquisto sono stati disposti tramite *home banking* e, pertanto, a mezzo *internet*. A riguardo, l’art. 57 del regolamento Consob n. 16190/2007 richiede all’intermediario di mantenere evidenza degli ordini elettronici. La banca ha ottemperato a tale onere inviando le conferme d’ordine e trasmettendo puntualmente agli attori i rendiconti sugli strumenti finanziari. Le movimentazioni relative alle operazioni per cui è causa sono state, inoltre, registrate sui conti correnti, i cui estratti conto sono stati trasmessi agli attori. Essi, peraltro, non hanno contestato alcunché per anni, facendo così scattare il termine decadenziale di cui all’art. 1832 c.c. per impugnare tali estratti conto e le loro risultanze; v) anche la domanda di nullità *ex art. 30 co. 7 T.U.F.*, per non essere stati gli attori informati del loro diritto di recesso, è infondata. Infatti, con riguardo agli acquisti di azioni, la decisione ACF n. 3195 del 2.12.2020 ha escluso che tale norma trovi applicazione in caso di ordini impartiti mediante *internet banking*, come nel caso che occupa. Del tutto inconferente è anche il richiamo all’art. 67 *septies* del Codice del Consumo, in quanto il successivo art. 67 *duodecies* esclude dall’ambito di applicazione del diritto di recesso i servizi finanziari. Infine, lo *ius poenitendi* è logicamente incompatibile con la disciplina delle offerte

pubbliche di sottoscrizione di azioni: va, infatti, considerato che gli aumenti di capitale si sono conclusi in un tempo che sarebbe stato anteriore allo spirare del termine di sette o quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso, se anche la norma invocata avesse potuto trovare applicazione; vi) infondate sono altresì le contestazioni concernenti gli obblighi di informativa: anzitutto, con riguardo alla contestata mancanza di una valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli odierni attori, la banca è stata un mero ricettore di ordini, senza attività di consulenza, gestione o raccomandazione. Pertanto, essa non era tenuta ad eseguire tali valutazioni. I clienti, in ogni caso, sono stati adeguatamente profilati dichiarando la loro elevata esperienza tramite apposito questionario. Nessun obbligo informativo era dovuto né con riguardo al mutamento del rischio dopo la conclusione del contratto, né con riguardo al raggruppamento di azioni, trattandosi di operazione neutra rispetto al prezzo delle stesse. Gli obblighi informativi dovuti sono stati assolti tramite comunicati stampa pubblicati sul sito *internet* della banca emittente le azioni. L'informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interesse è stata consegnata agli attori, come confermato da loro stessi con la sottoscrizione degli attori nel contratto quadro, in cui essi hanno dichiarato di averla ricevuta. La sussistenza del conflitto di interessi è stata segnalata agli attori in sede di adesione all'aumento di capitale del 2015, e in tale sede essi hanno dichiarato di intendere dare comunque corso all'operazione; vii) fermo restando quanto appena esposto in tema di conflitto di interessi, non sussistono i presupposti per invocare l'art. 1395 c.c., non essendo stato provato che la Banca abbia operato in contropartita diretta nel caso di specie; viii) infondata è anche la domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale: la banca non ha celato informazioni suscettibili di alterare il comportamento sul mercato degli attori, né le vicende contestate potevano avere alcun effetto sulle scelte di investimento di [REDACTED] e [REDACTED], anche considerato l'epoca in cui esse sono state compiute, rispetto all'epoca in cui gli attori hanno posto in essere le operazioni per cui è causa. Non è in ogni caso provato il nesso di causalità. ix) in caso di accoglimento di tale domanda, deve essere operata la *compensatio lucri cum damno*, tenendo conto del beneficio fiscale *ex art. 6, co. 5, d.lgs. n. 461/1997*, dei dividendi percepiti per l'importo da accertarsi in corso di causa e delle plusvalenze realizzate dagli attori sulla base del medesimo contratto quadro. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi.

3. La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio. È stata, quindi, trattenuta in decisione con decreto *ex art. 127 ter c.p.c.* del 9 giugno 2025, con concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, sollevata dalla banca convenuta sul presupposto che questi ultimi non avrebbero dimostrato di essere ancora titolari delle azioni per cui è causa.

L'eccezione deve essere disattesa, se si considera che: i. gli attori risultano cointestatari del rapporto di c/c e di deposito titoli su cui le operazioni finanziarie si sono perfezionate e sono altresì proprietari delle somme che versavano in giacenza sugli stessi, utilizzate per dare seguito agli investimenti oggetto di causa; ii. è stato prodotto (*doc. 14 parte attrice*) il saldo aggiornato delle azioni degli attori (1,68 azioni MPS - ISIN: IT0005508921) alla data del 30.09.2022.

5. Con riguardo alle eccezioni di prescrizione relative a ciascuna delle domande di parte attrice, occorre distinguere.

6. L'eccezione di prescrizione relativa all'azione di nullità è infondata. Infatti, pur rientrando la nullità invocata (sia *ex art. 23 T.U.F.*, sia *ex art. 30 T.U.F.*, sia *ex art. 67 Codice del consumo*) nel novero delle c.d. nullità "relative" o "di protezione", va ricordato che dal punto di vista del termine prescrizione non vi è alcuna deroga all'ordinario regime secondo cui l'azione di nullità è imprescrittibile, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *Cass., Sez. VI, ord. n. 13259 del 17.05.2021*). Quanto al diritto alla restituzione, esso è soggetto all'ordinario termine di prescrizione di dieci anni che, nel caso che occupa, non è decorso senza interruzione: infatti, a fronte di operazioni risalenti al 2014 e al 2015, il termine prescrizione è stato sicuramente interrotto con l'atto di citazione del 25.09.2021.

7. L'eccezione relativa alle ulteriori domande fondate sul rapporto contrattuale è anch'essa infondata, attenendo la violazione degli obblighi informativi al momento di formazione della volontà per la conclusione del contratto e delle singole operazioni di investimento o – in ogni caso – a doveri derivanti dalla conclusione del contratto. Dunque, dovendosi classificare la responsabilità della banca invocata dagli attori come responsabilità contrattuale, essa è soggetta al termine di prescrizione decennale che, come già ricordato in precedenza, è stato interrotto con l'atto di citazione.

8. L'eccezione di prescrizione concernente la domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale è, al contrario, fondata. Sul punto, ricordato che il relativo termine prescrizione è di cinque anni, il *dies a quo* deve essere individuato nella data in cui sono state compiute le operazioni per cui è causa (cfr. anche *Trib. Mantova, n. 186/2024 del 21.02.2024*).

Risalendo pertanto l'atto di citazione (così come la lettera di messa in mora) al 25.09.2021, a fronte di operazioni tutte compiute tra il 2014 e il 2015, deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione della domanda volta all'accertamento della responsabilità extracontrattuale di Banca [REDACTED]

9. Nel merito, la domanda volta alla dichiarazione della nullità per assenza di forma scritta *ad substantiam* del contratto quadro è infondata.

Sul punto, a prescindere da ogni questione circa la produzione in giudizio da parte della convenuta del testo integrale del contratto quadro, la banca ha in ogni caso prodotto (*sub doc. 2*) un estratto dello stesso, in cui si legge che gli odierni attori "*dichiarano di ricevere lo schema contrattuale relativo a: - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente - Sezione prestazione SERVIZI DI INVESTIMENTO BASE - Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO BASE - Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO BASE composto di n° 29 pagine complessive, unite fra loro a mezzo spillatura metallica, e costituito dalle seguenti parti: · n° 1 documenti di sintesi appositamente stampati, composti di n° 9 pagine complessive, che costituiscono il frontespizio; · testo contrattuale composto di n° 19 pagine; · presente allegato composto di n° 1 pagina*". Ancora, alla successiva pagina del medesimo documento, gli stessi odierni attori hanno dichiarato "*di ben conoscere ed approvare le parti del presente atto relative a: - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente - Sezione prestazione SERVIZI DI INVESTIMENTO BASE - Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO BASE - Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO BASE*", oltre che degli allegati. Il documento è più volte sottoscritto da entrambi gli attori, e nessuna sottoscrizione è mai stata da questi disconosciuta. Se ne ricava, pertanto, che essi abbiano avuto piena conoscenza del contenuto del contratto quadro e che lo stesso sia stato concluso in forma scritta come prescritto dalla legge. La domanda è, pertanto, infondata.

10. Anche la domanda di nullità delle singole operazioni di investimento degli attori è infondata. A riguardo, parte attrice ha sostenuto che non vi sia prova che le stesse siano mai state effettuate, non risultando né le comunicazioni della banca relative alla ricezione degli ordini, né le conferme di esecuzione degli stessi.

Tale tesi risulta infondata: infatti, è provato sia dalla produzione documentale di parte convenuta (*docc. 5, 6, 9*) che dagli esiti della c.t.u. (*pagine 14 e 15 della relazione*) che gli ordini di acquisto delle

azioni sono stati impartiti tramite *home banking* e, dunque, a mezzo *internet*. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Consob n. 16190/2007, era onere dell'odierna convenuta mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti.

Tale onere è stato assolto. Ciò si evince tanto dai rendiconti degli strumenti finanziari, prodotti – oltre che dalla banca (*doc. 3*) – anche dagli stessi attori (*doc. 1*). L'evidenza è stata data, in ogni caso, anche dagli estratti conto prodotti da parte convenuta *sub doc. 4*. Con riguardo agli aumenti di capitale del 2014 e del 2015, la prova dell'avvenuta disposizione è data dalle note informative prodotte dalla banca *sub doc. 10* e *doc. 15*. Peraltro, anche tali operazioni risultano dagli anzidetti estratti conto titoli (*doc. 3*). La domanda di parte attrice è, pertanto, infondata.

11. Parte attrice ha anche sostenuto la nullità delle singole operazioni effettuate, per mancata indicazione della clausola di recesso, posto che trattasi di operazioni stipulate in luogo diverso dalla sede legale della banca o da una sua filiale. Ciò in violazione dell'art. 30 T.U.F. e dell'art. 67 del Codice del Consumo.

Con riguardo ad entrambi i profili, tale tesi risulta infondata.

Ed invero, con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni – impartite tramite *home banking* – merita di essere richiamata la decisione ACF n. 3195/2020, la quale ha ribadito che *“Avuto riguardo, poi, alle singole operazioni di investimento, il Collegio ha in vari precedenti escluso l'applicazione della disciplina di protezione prevista per l'offerta fuori sede nei casi, come quello di specie, di negoziazione di ordini impartiti tramite il sistema di internet banking (v., tra le tante, decisione n. 1856 del 25 settembre 2019) e per via telematica attraverso l'uso di credenziali assegnate al cliente (v., sempre tra le tante, decisione n. 2050 del 28 novembre 2019), non integrando la prestazione di servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza un'ipotesi di “offerta fuori sede” ai sensi dell'art. 30 del TUF”*.

Con riguardo agli aumenti di capitale, invece, è direttamente l'art. 30 co. 8 T.U.F. a precisare che il precedente comma 6 (relativo proprio al diritto di recesso) *“non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea”*.

Per quel che concerne invece l'art. 67 del Codice del Consumo, il richiamo operato dalla parte attrice è inconferente, se si considera che – come condivisibilmente chiarito anche dalla citata decisione ACF n. 3195/2020 – *“l'art. 67-duodecies del medesimo codice esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari, il cui andamento dei prezzi dipende da fluttuazioni del mercato*

finanziario, che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso”.

12. Venendo alla lamentata violazione degli obblighi informativi da parte della banca, tanto in occasione dell’acquisto delle azioni, quanto con riguardo agli aumenti di capitale del 2014 e del 2015, tale profilo è stato oggetto di consulenza tecnica d’ufficio, le cui risultanze meritano di essere recepite nella presente statuizione in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate.

13. Anzitutto, con riguardo alle operazioni di acquisto delle azioni, la consulente ha premesso che *“un indicatore a cui si può ricorrere per valutare in termini statistici il rischio finanziario associabile ad un titolo e ottenere una misura univoca, che permetta confronti anche tra strumenti diversi, è il VaR (Value at Risk), che stima la perdita massima potenziale su un investimento, entro un periodo di tempo specifico, con un livello di confidenza prestabilito”* (pagina 14 della relazione). Dopo aver aggiunto (sempre a pagina 14 della relazione) che *“Tali informazioni sono note e reperibili sui mercati ma per le azioni (così come per le obbligazioni) non è previsto dalla normativa vigente, né oggi né all’epoca del primo acquisto di azioni, che venga rilasciato un prospetto con le indicazioni di sintesi del prodotto finanziario (come invece obbligatorio per altre tipologie di strumenti finanziari)”* e che *“nel caso di MPS le classi di rischio vanno da 1 – Minimo a 5A – Massimo”*, la consulente ha precisato che *“dall’analisi degli atti di causa si evince come gli ordini di acquisto delle azioni in questione siano stati impartiti direttamente dai sig.ri [REDACTED] tramite il proprio home banking. Tra gli atti di causa è presente un documento, denominato “schermata acquisto azioni”, che ripercorre i passaggi per procedere all’acquisto dei titoli online. Relativamente all’azione MPS viene esplicitata la classe di rischio 5-Elevato. Tale classe di rischio si ritrova in ogni estratto conto titoli presenti in atti. Per ciascun trimestre oggetto di analisi dal momento del primo acquisto, alle azioni MPS è associata la classe di rischio 5. La legenda inserita nell’estratto conto titoli spiega che nella classe di rischio 5-Elevato rientrano “[...] Azioni singole e strumenti derivati quotati con volatilità anche molto alta delle quotazioni e/o dei sottostanti””* (pagine 14 e 15 della relazione). Ha pertanto concluso che *“al momento del primo acquisto di azioni MPS, avvenuto in data 2 aprile 2014, sig.ri [REDACTED] erano già in possesso dell’estratto del dossier titoli emesso a fine febbraio dello stesso anno, disponendo quindi di tutte le informazioni descritte in precedenza”* (pagina 15 della relazione). Dunque, alcuna violazione di obblighi informativi è ascrivibile alla banca con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni nel 2014.

14. Passando all'adesione degli attori all'aumento di capitale del 2014, la consulente, dopo aver passato in rassegna i documenti che risultavano all'epoca disponibili sul sito dell'emittente, ha precisato che *"relativamente a tale operazione, in atti, è presente esclusivamente la nota informativa di eseguito, in cui il cliente viene reso edotto che l'operazione di aumento di capitale è stata regolata. Dal controvalore riportato, la scrivente CTU ha potuto constatare che il sig. [REDACTED] [REDACTED] ha esercitato in toto il diritto di opzione collegato alle vecchie azioni possedute. Agli atti, non è presente il contratto di adesione dei sig.ri [REDACTED] al suddetto aumento di capitale"* (pagina 17 della relazione). Ha, quindi, condivisibilmente concluso che *"dall'esame della documentazione presente in atti emerge come, in occasione dell'aumento di capitale del giugno 2014, Banca MPS non abbia rispettato gli obblighi informativi previsti ex Art. 31 comma 3 del Regolamento Intermediari (D.LGS 58/1998 adottato con Delibera Consob nr 16190/2007)"* (pagina 17 della relazione).

Consegue a quanto precede l'esistenza di un obbligo risarcitorio in capo alla banca, posto che la perdita subita dagli attori in tale occasione si pone quale diretta conseguenza del comportamento illegittimo tenuto dalla convenuta.

Dal punto di vista del *quantum* risarcitorio, dalla tabella predisposta dalla consulente in risposta all'osservazione del c.t.p. di parte convenuta (pagine 35 e 36 della relazione), a precisazione della precedente e più generale tabella con cui la stessa ha risposto al quesito C (pagina 23 della relazione), si evince che la perdita subita dagli attori per l'adesione all'aumento di capitale del 2014 ammonta a € 29.622,89. Tale importo deriva dall'importo di € 29.960,00, investito nell'operazione, a cui deve essere detratto quello di € 337,11, derivante da vendita di azioni.

In definitiva, l'istituto di credito convenuto deve essere condannato a corrispondere a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] l'importo di € 29.622,89, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.

15. Al contrario, nulla è dovuto con riferimento alle perdite derivanti dall'adesione degli attori all'aumento di capitale del 2015. Sul punto, la consulente – dopo avere anche in questo caso passato in rassegna la documentazione disponibile sul sito dell'emittente al tempo dell'effettuazione di tale operazione – ha precisato che *"agli atti, relativamente all'aumento di capitale del 2015, è presente l'adesione firmata in data 28 maggio 2015 dal sig. [REDACTED] [REDACTED] (allegato 4 alla presente CTU) nella quale il cliente dichiara di aver letto il prospetto informativo e la sezione relativa ai "Fattori di rischio" (pag 102 e seguenti del prospetto stesso, cfr allegato 5 alla presente CTU) disponibile sul sito internet secondo le modalità previste per legge. In tale documento viene segnalato il conflitto d'interesse*

gravante su MPS poiché, la relazione all'esercizio dei diritti d'opzione legati al suddetto aumento di capitale, era sia emittente che esecutore dell'ordine" (pagina 18 della relazione). Di conseguenza, devono essere condivise le conclusioni della consulente al riguardo, ove quest'ultima afferma che *"dall'esame della documentazione presente in atti emerge come, in occasione dell'aumento di capitale del maggio 2015, Banca MPS abbia rispettato gli obblighi informativi previsti ex Art. 31 comma 3 del Regolamento Intermediari (D.LGS 58/1998 adottato con Delibera Consob nr 16190/2007)"* (pagina 18 della relazione).

16. Va, da ultimo, precisato che – in risposta al quesito B, concernente la reperibilità, in una prospettiva *ex ante*, di informazioni circa la solidità e l'affidabilità dell'odierna convenuta e la possibilità di identificare un deterioramento del rischio dei titoli e la relativa comunicazione di ciò agli attori – la consulente ha affermato che *"Banca [REDACTED], come tutte le società quotate, è soggetta a tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa ed in particolare a dare ampia risonanza a qualsiasi operazione societaria che coinvolga l'azienda, dandone notizia nelle filiali, sul sito internet istituzionale, e tramite i principali canali di comunicazione. Nello specifico, la notizia degli aumenti di capitale è stata riportata da tutte le principali testate giornalistiche e sul sito internet della società alla sezione "investor relations" è presente una sezione dedicata agli aumenti di capitale. Ancora oggi, accendendo a tale area, nell'archivio sono disponibili tutti i documenti al tempo pubblicati per gli aumenti di capitale oggetto di causa (all'allegato 2 e 3 alla presente CTU) In ordine alle informazioni relative alla solidità ed affidabilità di Banca [REDACTED] (es. l'andamento del risultato di bilancio, le operazioni di rettifica sui crediti, i CDS, il rating attribuito al debito di MPS – sia ordinario sia subordinato, il valore di borsa), tali dati, a fronte dei succitati obblighi normativi ai quali devono sottostare le Società quotate, sono disponibili quotidianamente e reperibili: • per quanto riguarda le performance del titolo e la sua rischiosità, sul sito di Borsa Italiana e sui principali siti di informazione economico-finanziaria; • per quanto concerne i bilanci societari e i rating attribuiti, sul sito istituzionale dell'emittente"* (pagine 19 e 20 della relazione).

Sulla scorta di ciò, la consulente ha potuto affermare che *"i dati riportati consentono, e consentivano anche al tempo, di "identificare un deterioramento del rischio dei titoli oggetto di causa" (pagina 22 della relazione). Ha, successivamente, rilevato che "il deterioramento della solidità ed affidabilità di MPS fosse ampiamente noto al mercato e apprezzabile attraverso una pluralità di fonti dalla stampa generica, a quella specialistica, al sito istituzionale dell'emittente"* (pagine 22 e 23 della relazione).

Poiché tra le fonti appena sopra menzionate dalla consulente risulta anche il sito istituzionale dell'emittente, odierna convenuta, deve ritenersi che quest'ultima abbia sufficientemente

ottemperato ai propri obblighi informativi, risultando irrilevante il fatto che “i sig.ri [REDACTED] non sono stati direttamente informati dalla banca circa il suddetto deterioramento” (pagina 23 della relazione).

17. Per tutto quanto sopra affermato deve ritenersi che – con l’unica eccezione dell’operazione di adesione all’aumento di capitale del 27.06.2014, per i motivi già esposti – non vi sia stata alcuna violazione degli obblighi informativi da parte della Banca [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]. Sotto tale profilo, pertanto, la domanda attorea merita accoglimento limitatamente al già menzionato importo di € 29.622,89, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.

Da tale somma non può essere detratto alcunché, essendo rimasta completamente indimostrata la sussistenza di plusvalenze per gli attori basate sul medesimo contratto quadro (a cui parte convenuta ha solo genericamente fatto riferimento, senza alcuna concreta specificazione), così come l’asserzione che essi abbiano goduto del beneficio fiscale. Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, vanno condivise le osservazioni della consulente in risposta all’osservazione del c.t.p. di parte convenuta, ove si afferma che “il beneficio fiscale descritto è solo potenziale e si concretizzerà (eventualmente) nel momento dell’effettiva vendita e per i 4 esercizi successivi e solamente nel caso in cui nel suddetto periodo si generino plusvalenze dalla vendita di strumenti finanziari classificate come redditi diversi per un ammontare almeno pari alle perdite generate dalla vendita delle azioni oggetto di causa” (pagina 36 della relazione).

In definitiva, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per operare la *compensatio lucri cum damno*.

18. Parte attrice ha anche lamentato la mancata o errata profilazione di [REDACTED] e [REDACTED], con riguardo alle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza.

Sul punto, va anzitutto rilevato che, con riguardo alle operazioni per cui è oggi causa, la banca convenuta ha svolto unicamente il servizio di mera ricezione di ordini. Infatti, essendo stati gli stessi effettuati in autonomia da parte degli attori, mediante l’uso dell’*internet banking*, non vi è stata da parte di Banca [REDACTED] alcuna attività di consulenza.

In tale contesto di attività c.d. *execution only*, deve trovare applicazione l’art. 43 del Regolamento Consob n. 16190/2007, il quale esclude che in simili ipotesi la banca sia tenuta a compiere valutazioni di appropriatezza o adeguatezza nella scelta degli strumenti.

In ogni caso, parte convenuta ha prodotto (docc. 30-34) questionari MIFID, nell’ambito dei quali [REDACTED] ha dichiarato di conoscere azioni, obbligazioni strutturate, certificate, fondi

comuni di investimento, *sicav*, *etf*, *edge fund*, derivati *warrant* e *covered warrant* e di aver effettuato, “negli ultimi 3 anni”, operazioni in azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, *sicav*, *exchange traded funds*, *hedge fund* e polizze a prevalente contenuto finanziario. Ha inoltre affermato di avere un’esperienza in materia di investimenti “elevata”, essendo “in grado di valutare pienamente i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi ed anche strumenti derivati e mi aggiorno sistematicamente sull’evoluzione dei mercati finanziari ad esempio attraverso fonti informative specializzate”, dichiarando altresì di essere disposto a correre un rischio “alto” per puntare a conseguire “una marcata crescita” del capitale, perseguendo la finalità di “incrementare significativamente il capitale nel lungo periodo essendo disposto a sopportare anche forti oscillazioni di valore dell’investimento con eventuali elevati rischi di perdite in conto capitale”.

Sempre nell’ambito di tali questionari, [REDACTED] [REDACTED] ha dichiarato di conoscere azioni, obbligazioni strutturate, certificate, fondi comuni di investimento, *sicav*, *etf*, *edge fund*, derivati *warrant* e *covered warrant* e di aver effettuato “negli ultimi 3 anni” operazioni in azioni e obbligazioni strutturate, avendo una “buona” esperienza in materia di investimenti con “un’ampia esperienza di strumenti finanziari/assicurativi”. Ha poi affermato di conoscere “i principali elementi del rischio per es. Azionario, valutario, emittente legati a tipologie di strumenti finanziari/assicurativi anche complessi”. Ha inoltre dichiarato di essere disposto a correre un rischio “alto” per “puntare a conseguire l’obiettivo di una marcata crescita del capitale” e di voler “incrementare significativamente il capitale nel lungo periodo essendo disposto a sopportare anche forti oscillazioni di valore dell’investimento con eventuali elevati rischi di perdite in conto capitale”.

Il fatto che le suddette dichiarazioni siano state rese quali risposte compilate nell’ambito di un questionario non ha rilevanza, essendo stata apposta in ciascuno dei documenti appena menzionati, la firma degli attori, che ne hanno dunque approvato il contenuto.

Peraltro, è evidente che gli attori non possano pretendere di trarre benefici da dichiarazioni non veritiere da essi stessi fornite, in quanto se essi hanno compilato i questionari o apposto le firme sugli stessi con superficialità, ciò non comporta l’asserita responsabilità della banca. Infatti, in un ordinamento in cui vige il principio della libera iniziativa individuale, le istanze solidaristiche tese a ridurre le asimmetrie di conoscenza esistenti tra un intermediario professionista ed un investitore non possono arrivare ad annullare l’autoresponsabilità cui deve improntare le sue scelte economico finanziarie un soggetto di normale diligenza e giuridicamente capace.

In definitiva, deve ritenersi in ogni caso provato che [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avessero una più che adeguata esperienza in tema di investimenti finanziari. Ciò rende inverosimile che essi non fossero in grado di apprezzare il tipo di obbligazione che stavano acquistando e il grado di rischio ad essa associato.

A fronte di quanto appena affermato, non ha alcuna rilevanza la circostanza dedotta dagli attori che [REDACTED] [REDACTED] sia *“in possesso di un semplice diploma di scuola media superiore e svolg[a] la professione di addetto presso un supermercato”*, né che [REDACTED] [REDACTED] fosse *“pensionato già all’epoca delle operazioni ed ave[sse] precedentemente svolto la professione di macchinista ferroviario”*, avendo come titolo di studio il diploma di elettrotecnico.

19. Anche quanto affermato da parte attrice in merito alla mancata comunicazione dell’esistenza di un conflitto di interessi non può essere condiviso.

Infatti, secondo il Regolamento Consob n. 16190/2007, in discontinuità con il precedentemente vigente Regolamento Consob n. 11522/1998, in presenza di un conflitto di interessi non è più richiesto all’intermediario di acquisire il consenso scritto del cliente per perfezionare la negoziazione.

Più precisamente, merita in questa sede ricordare che l’art. 27 del suddetto Regolamento Consob n. 11522/1998, rubricato *“Conflitti di interesse”*, prevedeva che: *“1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l’individuazione dei conflitti di interessi. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia consentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione. Ove l’operazione sia conclusa telefonicamente, l’assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 3. Ove gli intermediari autorizzati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l’indicazione, graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi”*.

Nel Regolamento Consob n. 16190/2007 ci si riferisce al conflitto di interessi non già con riferimento a singole operazioni di negoziazione di titoli, ma sul piano dell’adempimento degli obblighi di informazione generale. Difatti, in base all’art. 29: *“Gli intermediari forniscono ai clienti al*

dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, ove siano pertinenti: [...] i) una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse; l) ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario purché le condizioni di cui all'articolo 36, comma 2, siano soddisfatte".

Pertanto, stante l'evoluzione avvenuta nell'ambito dell'avvicendamento delle normative secondarie (in attuazione degli obblighi derivante dalla normativa europea, ossia della c.d. direttiva MIFID) deve ritenersi che, in presenza di un conflitto di interessi, l'intermediario non sia più tenuto all'acquisizione del consenso scritto del cliente per il perfezionamento della negoziazione.

In ogni caso poi, va dato atto che – con la sottoscrizione, mai disconosciuta, del contratto quadro (doc. 2 parte convenuta) – gli attori hanno dato atto (a pagina 2 del documento prodotto, corrispondente a pagina 27 del contratto) *"di aver ricevuto, ed averne assimilato il contenuto precedentemente alla conclusione del presente contratto, il documento "Nota Informativa" costituito dalle seguenti parti: • Nota Informativa in dettaglio; • Allegato A – Informativa sulla Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse [...]"*. Inoltre, con riguardo all'operazione di adesione all'aumento di capitale del 2015, dal relativo ordine (doc. 25 parte convenuta) risulta che [REDACTED], che ha sottoscritto tale documento, ha dato atto *"di aver ricevuto, in relazione al presente ordine, la vs comunicazione di seguito riprodotta. Le/Vi segnaliamo che l'operazione sopra evidenziata da Lei/Voi disposta risulta, ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia / Consob del 29.10.2007 (artt. 23 e segg) adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis del Tuf, in CONFLITTO DI INTERESSE per la/le seguente/i motivazione/i: - Lo strumento finanziario è emesso da una società del Gruppo [REDACTED]. Nonostante l'avvertimento della sussistenza del conflitto d'interesse per i motivi che precedono, dichiaro/dichiariamo di intendere comunque dare corso all'operazione richiesta"*.

In conclusione, anche a fronte del fatto che la convenuta non fosse tenuta ad informare del conflitto di interessi gli attori, questi ultimi hanno comunque ricevuto adeguate comunicazioni in proposito. Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda di parte attrice è infondata.

20. Infine, parte attrice ha lamentato la violazione, da parte della banca, delle regole di *best execution*, nonché l'applicazione di commissione occulte, con violazione degli artt. 32, 45 e 46 co. 1 lett. a) e co. 2 lett. a) del Regolamento Consob n. 16190/2007.

Al riguardo va rilevato che, essendo stata tale domanda formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

21. Alla luce dell'esito del giudizio, si ritiene congruo compensare nella misura della metà le spese del presente giudizio, ponendo la restante metà a carico della parte convenuta. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività professionale prestata, parametri medi per tutte le fasi. Trova applicazione il d.m. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), in base a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto: *"Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"*.

Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna nei rapporti interni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:

- a) condanna Banca [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] e [REDACTED] l'importo complessivo di € 29.622,89, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;
- b) rigetta le ulteriori domande formulate da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di Banca [REDACTED];
- c) compensa per metà le spese di lite e condanna Banca [REDACTED] alla rifusione della restante metà in favore di [REDACTED] e di [REDACTED], che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- d) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna nei rapporti interni.

Così deciso in Arezzo, il 20 ottobre 2025

Il giudice
Leila Nadir Sersale